

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del 24 settembre 2004

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 1947¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 1

¹ Se il salario determinante di un lavoratore il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi è inferiore a 51 600 franchi all'anno, i contributi del lavoratore sono calcolati conformemente all'articolo 21. Gli articoli 22–27 si applicano per analogia per la fissazione e la determinazione dei contributi.

Art. 21 cpv. 1

¹ Se il reddito conseguito con un'attività lucrativa indipendente ammonta almeno a 8500 franchi annui, ma è inferiore a 51 600 franchi annui, i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso del contributo in percentuale del reddito
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
8 500	15 900	4,2
15 900	20 100	4,3
20 100	22 200	4,4
22 200	24 300	4,5
24 300	26 400	4,6
26 400	28 500	4,7
28 500	30 600	4,9
30 600	32 700	5,1
32 700	34 800	5,3
34 800	36 900	5,5
36 900	39 000	5,7
39 000	41 100	5,9
41 100	43 200	6,2
43 200	45 300	6,5

¹ RS 831.101

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso del contributo in percentuale del reddito
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
45 300	47 400	6,8
47 400	49 500	7,1
49 500	51 600	7,4

Art. 51 cpv. 2

² Nel calcolo del reddito annuo medio si deve parimente tener conto degli anni di contribuzione aggiunti conformemente all'articolo 52b, come pure dei periodi contributivi e dei relativi redditi conteggiati in virtù dell'articolo 52c.

Art. 51^{ter} cpv. 1^{bis} lett. b

^{1bis} La base (valore 100 punti) dell'indice delle rendite secondo l'articolo 33^{ter} capoverso 2 LAVS è costituita:

- b. dal livello di 1004 punti (giugno 1939 = 100) dell'indice dei salari nominali.

Art. 74 cpv. 3

³ In caso di rendite pagate a persone residenti all'estero, la Cassa svizzera di compensazione si procura periodicamente un certificato di vita.

*Art. 215–220**Abrogati*

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

24 settembre 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz